

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 04/2011

18 Gennaio 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI DICEMBRE 2010

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo a Dicembre 2010. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Dicembre 2010 è pari a **2,935935** e l'indice Istat è **138,4**.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER LAVORO A TURNI E NOTTURNO CORRELATO AD INCREMENTO DI PRODUTTIVITA', COMPETITIVITA' ED EFFICIENZA ORGANIZZATIVA. E' SUFFICIENTE SOLO L'ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO MEDIANTE UNA ESPLICITA DICHIARAZIONE NELLO SPAZIO DEL CUD RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI.

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 130 DEL 14 DICEMBRE 2010

Sta per concludersi l'odissea dell'operatività della c.d. tassazione agevolata (id:10%) sugli emolumenti e maggiorazioni corrisposti dal 2008 su talune tipologie di lavoro (es.

straordinario, turni, notturno ecc.) correlato ad incrementi di produttività, efficienza organizzativa e competitività.

Ce ne siamo occupati più di una volta dedicando all'argomento la circolare del mese di Maggio 2010.

Ora c'è stato anche l'ulteriore intervento dell'Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione N. 130 del 14 Dicembre 2010 ha confermato che anche i turni ed il lavoro notturno, purchè correlati ad incremento di produttività, competitività ed efficienza organizzativa, scontano il vantaggio della tassazione agevolata.

L'unica condizione, senza altra documentazione, è **l'attestazione** di tale riconducibilità rilasciata dal datore di lavoro mediante esplicita dichiarazione da riportare nello spazio del CUD riservato alle annotazioni.

CONTRATTO DI AGENZIA E RISOLUZIONE CON PREAVVISO DA PARTE DELL'AGENTE. RINUNCIA DELL'AZIENDA AL PREAVVISO LAVORATO SENZA ALCUNA EROGAZIONE DI INDENNITA' SOSTITUTIVA. LEGITTIMITA' IN CONFORMITA' ALL'AEC DEL 20 MARZO 2002.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25902 DEL 21 DICEMBRE 2010

Brillante "principio" ermeneutico sancito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di preavviso non lavorato nella risoluzione, ad opera dell'agente, del contratto di agenzia.

Gli Ermellini, con **sentenza N.25902 del 21 Dicembre 2010**, hanno sancito che in caso di risoluzione, con preavviso da lavorare, del rapporto di agenzia ad opera dell'agente **è facoltà dell'azienda rinunciare allo stesso senza erogare alcunché a titolo di indennità sostitutiva e, dunque, senza alcuna possibilità di opposizione dell'agente.**

Ergo, se l'azienda che ha ricevuto dall'agente la comunicazione di risoluzione del rapporto con regolare preavviso, da lavorarsi, intende rinunciare a tali prestazioni è libera di farlo e di non erogare nulla a titolo di indennità per mancato preavviso.

Il lavoratore aveva adito la Suprema Corte di Cassazione avverso il giudizio della Corte di Appello che aveva ritenuto non sussistente alcun obbligo aziendale di erogare l'indennità sostitutiva del preavviso avendo rifiutato la prestazione lavorativa in tale periodo. Nelle motivazioni del ricorso, il lavoratore aveva denunciato la falsa applicazione degli artt. 1750 e 1362 del codice civile nel mentre l'azienda si era avvalsa della disposizione ex art. 9 dell'AEC del 20 Marzo 2002 che così recita "**La parte che ha ricevuto la**

comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione”.

Ecco come gli Ermellini hanno motivato l’esposto “principio”: ***l’art. 1750 cod. civ. disciplina l’obbligo di chi rassegna le dimissioni di concedere il preavviso, e nulla dice in relazione alla parte che subisce il recesso, mentre il citato art. 9, comma 6 dell’AEC regola la posizione di quest’ultimo, consentendogli di rinunciare al periodo di preavviso. Di fronte a questa facoltà riservata al non recedente, chi presenta le dimissioni non ha la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell’atto di dimissioni (a meno che ciò costituisca una vera e propria condizione cui le dimissioni vengono subordinate, il che però è stato escluso dai Giudici di merito con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici) pena la completa inutilità della disposizione dell’AEC, la quale peraltro tutela il dimissionario solo nel senso che la controparte deve tempestivamente comunicare (entro 30 giorni) di voler rinunciare al preavviso; non vi è dunque un diritto della parte recedente a ‘lavorare durante il periodo di preavviso’.***

IRRAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI. SPETTA ALLE PARTI RICORRENTI IL RISARCIMENTO DEL DANNO CHE DEVE ESSERE EROGATO IN TEMPI BREVI GIACCHE’ IL DECRETO DI CONDANNA EMESSE DALLA CORTE DI APPELLO HA NATURA DECISORIA IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI.

CONSIGLIO DI STATO- SENTENZA N. 9541 DEL 29 DICEMBRE 2010

Importante principio emesso dal Consiglio di Stato nella **sentenza n. 9541 emessa il 29 Dicembre 2010** in materia di equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi che, come è noto, rappresenta un vulnus non indifferente per il nostro sistema giudiziario falciato continuamente da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in informativa, non solo ha ribadito la spettanza dell’indennità riparatrice per l’irragionevole durata dei processi quanto **l’erogazione in tempi brevissimi (60 giorni) decorrenti dalla data di ricezione in via amministrativa o dalla notificazione, se precedente, della sentenza.**

Per il Consiglio di Stato il decreto di condanna emesso dalla Corte di Appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed ha efficacia di giudicato costituendo, in tal

senso, un titolo valido nel giudizio di ottemperanza promosso nei confronti dell'Amministrazione per ottenere l'esecuzione della sentenza.

COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA PRIVACY L'ESPOSIZIONE NEGLI SPAZI COMUNI DEL FABBRICATO DEI NOMINATIVI DEI CONDOMINI O PROPRIETARI MOROSI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 186 DEL 4 GENNAIO 2011

Chi di noi non ha fatto parte di un condominio e non abbia, quindi, partecipato ad una relativa Assemblea? E' chiaro il disagio, l'esistenza di discussioni più capziose ed una preghiera all'Onnipotente affinché tutto finisca bene ed in breve tempo (id: di solito il buon Dio non ci ascolta e così, a mo' di punizione, le riunioni durano ore ed ore). Ma anche l'Amministratore, specie quello non per professione, deve districarsi fra cento problematiche. Una di queste è stata oggetto dell'emanazione di un importante principio da parte della Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza N. 186 del 4 Gennaio 2011**. Si tratta della "privacy" di cui al ben noto Decreto Legislativo 196/2003. Per gli Ermellini, infatti, **la privacy prevale rispetto alle esigenze di efficienza del condominio donde commette un illecito l'Amministratore che affigge negli spazi comuni l'elenco dei condomini o proprietari morosi.**

Nei due giudizi di merito, il condomino ricorrente si era visto respingere la domanda di risarcimento. Da qui il ricorso in Cassazione. Ecco come è stato esposto il "principio": ***“la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino. Fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce***

un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice".

COSTITUISCE ILLECITO PENALE DI TRUFFA AGGRAVATA LA TIMBRATURA DELLA PRESENZA DEL DIPENDENTE PUBBLICO FUORI SEDE SENZA AUTORIZZAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE- SENTENZA N. 38 DEL 4 GENNAIO 2011

Uno dei primi elementi che si insegna ai praticanti in materia di lavoro straordinario è la **preventiva autorizzazione** al suo svolgimento. Il CCNL dei dipendenti pubblici anche prevede l'autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario. Ma l'assenza di tale preventiva autorizzazione, pur in presenza di lavoro straordinario effettuato, costituisce illecito penale?

La Suprema Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, ha annullato l'archiviazione dell'illecito penale predisposta dal GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare) nei confronti di una dipendente pubblica che, **senza autorizzazione preventiva**, aveva timbrato il cartellino marcatempo fuori sede effettuando, quindi, prestazioni straordinarie sancendo il "principio" del reato di **"truffa aggravata"**.

Gli Ermellini, in effetti, hanno messo sullo stesso piano, a livello di condotta criminosa, chi pur timbrando il cartellino della presenza non è nel suo posto di lavoro e chi, senza autorizzazione preventiva, timbra lo stesso fuori sede. Si tratta di una **condotta fraudolenta "idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili"** che produce, peraltro, un ingiusto profitto (id: lavoro straordinario).

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, GIUSEPPE CAPPIELLO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO*